

Riforma Madia. Sull'attuazione le incognite costi e formazione Trasparenza, sei mesi di tempo per formare strutture e personale

Arturo Bianco

Con l'entrata in vigore delle nuove regole sul diritto di accesso dettate dal decreto legislativo 97/2016 sul Freedom of Information Act possono cambiare radicalmente i rapporti tra i cittadini e le imprese da un lato e le pubbliche amministrazioni, dall'altro; ma senza un adeguato supporto organizzativo questo disegno rimarrà sulla carta in molte aree del Paese.

Il segno distintivo del decreto è il rafforzamento delle forme di tutela offerte ai cittadini e alle imprese, e l'aumento della trasparenza dell'attività delle amministrazioni pubbliche. Non sembra però essere stato valutato a fondo l'impatto che l'applicazione delle nuove regole determina sull'organizzazione delle Pa. Non si tratta certo di una novità nella nostra legislazione, ma ciò non può costituire un alibi né per il legislatore né per i singoli enti. Né si può ritenere che le misure di semplificazione dei vincoli dettati in materia di trasparenza (tra tutti, la riduzione degli obblighi per i Comuni fino a 15 mila abitanti per come sarà definita dall'Anac e la possibilità di utilizzare nella pagina amministrazione trasparente i link ad altre banche dati) possano essere giudicate come misure sufficienti per bilanciare le nuove sfide che l'applicazio-

ne del decreto impone. In questo quadro il dettato finale del decreto, cioè che la sua realizzazione deve avvenire a costo zero, sembra una foglia di fico.

Per l'attuazione delle nuove regole vengono dati sei mesi di tempo, con un termine che quindi in pratica scade entro la fine del 2016. Il tempo è ridotto, per cui le amministrazioni devono cominciare subito ad assumere le necessarie iniziative organizzative. Non si può mancare di sottolineare che viene

LE MISURE

Subito da rivedere i regolamenti locali sul diritto di accesso e i meccanismi di avviso e tutela dei controinteressati

previsto invece un anno di tempo per gli adeguamenti delle banche dati nazionali.

Il primo elemento di novità è che l'accesso viene garantito senza la necessità di motivare adeguatamente la richiesta. Gli uffici devono informare della richiesta i soggetti controinteressati, cioè quelli che sono coperti dalla tutela della privacy, contemperando queste opposte esigenze per quanto possibile oppure operando una scelta. Il diritto di accesso potrà essere esercitato per svol-

gere forme di controllo che invece fino a oggi erano consentite solo ai consiglieri comunali. Inoltre, le amministrazioni possono chiedere solo il rimborso delle spese vive per la riproduzione dei documenti, il che sembra escludere la possibilità di calcolare anche i costi del lavoro del dipendente. Le modalità di accesso sono semplificate, così come le forme di tutela offerte al cittadino, a partire dalla segnalazione al responsabile anticorruzione.

Da tutto ciò deriva la conseguenza che le singole amministrazioni, compresi i Comuni più piccoli, devono darsi delle strutture e formare il personale, che deve essere in possesso di un'adeguata preparazione di base, cioè la laurea. Ed ancora, è inevitabile che si dovranno realizzare adeguati investimenti per potenziare la possibilità di utilizzare gli strumenti informatici per semplificare gli iter procedurali. In questo ambito occorre verificare le iniziative di gestione associata che i Comuni più piccoli possono concretamente realizzare per cercare di ridurre l'impatto organizzativo. Gli enti devono infine rivedere in misura radicale le disposizioni regolamentari oggi in vigore in materia di accesso in applicazione dei principi dettati dalla legge 241/1990.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

